

LEGGE 3 maggio 2016, n. 79

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

(GU n.121 del 25-5-2016)

Vigente al: 26-5-2016

Capo I

Autorizzazione alla ratifica di accordi in materia ambientale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;

b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;

c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto

alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data:

a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;

c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;

d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;

b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Capo II

Norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto

Art. 4

Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze,

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio e' predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed e' resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenziati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio e' sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

Art. 5

Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni

1. E' istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e' responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonche' della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalita' e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004

DECISIONE III/7

Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,
richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,
desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente,
accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale,

prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e richiamando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,

prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della Comunità Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE,

consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell'appendice I rafforzerà l'importanza delle valutazioni dell'impatto ambientale a livello regionale,

considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale,

incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione,

1. Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall'adozione e

dall'entrata in vigore del presente emendamento,

2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attivita' relative alla Convenzione, incluso l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non e' entrato in vigore per tale Parte,

3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla procedura ».

b) All'articolo 8, dopo la parola "Convenzione" inserire:

«e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».

c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera c) con un nuovo testo che recita:

«c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione degli organi competenti aventi l'esperienza specifica per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».

d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano:

«g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;

h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»

e) All'articolo 14, paragrafo 4, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita:

«Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avra' ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro che ne erano Parti alla data della loro adozione.».

f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:

«Articolo 14 bis

Esame del rispetto delle disposizioni

1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame e' basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni puo' essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione;

h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita;

«I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni protocollo alla Convenzione».

Appendice

LISTA DELLE ATTIVITA'

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica e' uguale o superiore a 300 megawatt e

b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori (1) (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).

3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati

- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;
- alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono piu' di 20000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

6. Impianti chimici integrati.

7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade (2) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonche' di aeroporti (3) muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;

b) costruzione di nuove strade a quattro o piu' corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o piu' corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.

8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.

9. Porti commerciali nonche' vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.

10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;

b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacita' superiore a 100 tonnellate giornaliere.

11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.

14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantita' estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri cubi al giorno per il gas.

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e

b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacita' superiore a 150.000 abitanti equivalenti.

20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:

- 85000 posti per polli da carne;
- 60000 posti per galline;

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- 900 posti per scrofe.

21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.

22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

(1) Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

(2) Ai fini della presente Convenzione,

- Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;

b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;

c) è specificamente segnalata come autostrada.

- «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

(3) Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Parte di provvedimento in formato grafico

Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001

DECISIONE 11/14

Primo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,

desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,

richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,

desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,

1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire:

«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».

b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le

Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»

e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.

c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»

Parte di provvedimento in formato grafico

PROTOCOLLO

relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Essendo parti della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

Desiderose di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione,

Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo puo' creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino,

Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo,

Riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

Sottolineando gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme internazionali,

Costatando altresì il contributo della Comunità europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,

Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione,

Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che è in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunità europea,

Tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilità e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento,

Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o puo' risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o puo' presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o piu' Stati e che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata;

c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare;

d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro:

i) le attivita' marittime costiere, portuali o d'estuario, comprese le attivita' di pesca;

ii) l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attivita' ricreative, della zona in questione;

iii) la salute delle popolazioni costiere;

iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona;

v) la conservazione della diversita' biologica e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;

e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Organizzazione marittima internazionale;

f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che e' amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

Articolo 2

Zona di applicazione del protocollo

La zona di applicazione del presente protocollo e' la zona del Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Le parti cooperano:

a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e

b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento.

2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorita' locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici.

3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranita' o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo e' conforme al diritto

internazionale.

Articolo 4

Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento

1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacita' di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell'autorita' o delle autorita' nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo.

2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformita' al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacita' nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali.

3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Articolo 5

Sorveglianza

Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attivita' di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere l'inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione internazionale applicabile.

Articolo 6

Cooperazione nelle operazioni di recupero

In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.

Articolo 7

Divulgazione e scambio delle informazioni

1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:

a) l'organismo o le autorita' nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) le autorita' nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;

c) le autorita' nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;

d) l'organismo o le autorita' nazionali incaricati dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia

e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;

e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca.

2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.

3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne dà comunicazione alle altre parti.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento

Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale è dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedura di notifica

1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero più vicino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni:

a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o più parti.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e può a tale riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

3. Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo

sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino, tramite i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento.

6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale.

7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento:

- a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o
- b) dal Centro regionale.

In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti.

8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 10

Misure operative

1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:

a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocita' di deriva delle chiazze;

b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di inquinamento;

c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti;

d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.

2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:

- a) le vite umane;
- b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.

La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.

Articolo 11

Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti

1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perche' le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione.

2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la

sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette autorità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e può richiedere a tale riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

4. In base ad una valutazione di opportunità, ciascuna parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall'autorità nazionale competente.

5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorità nazionale competente.

Articolo 12

Assistenza

1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento può richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo può comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti così sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.

2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale può, con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attività dei mezzi impegnati da dette parti.

3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:

a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonché la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;

b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Articolo 13

Rimborso dei costi di assistenza

1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento è stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2.

2. a) Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest'azione. Se la richiesta è annullata, la parte richiedente assume le spese già sostenute o impegnate dalla parte assistente;

b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo;

c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.

3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi.

4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.

Quando l'azione così condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che richiede assistenza può chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa può anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtù di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.

Articolo 14

Strutture ricettive portuali

1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perché le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che ciò causi ritardi ingiustificati alle navi.

Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.

2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.

3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.

4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.

Articolo 15

Rischi ambientali del traffico marittimo

In conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Articolo 16

Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio

Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro

regionale delle misure che hanno adottato.

Articolo 17

Accordi a livello subregionale

Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.

Articolo 18

Riunioni

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.

2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di:

a) esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16;

b) formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo;

c) seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se e' necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine;

d) svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

Articolo 19

Nesso con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.

2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne

Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure interne piu' rigorose o altre misure in conformita' del diritto internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

Articolo 21

Relazioni con terzi

Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni internazionali, se necessario, a cooperare all'attuazione del presente protocollo.

Articolo 22

Firma

Il presente protocollo e' aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Articolo 23

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le funzioni di depositario.

Articolo 24

Adesione

Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi parte della convenzione.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A partire dalla data dell'entrata in vigore, il presente protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del 1976.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.

Fatto a La Valletta, addi' 25 gennaio 2002 in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA

Riunione delle Parti della Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero
(Riunione straordinaria, Kiev, ...-... maggio 2003)
(Punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio)

PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Preparato dal Gruppo di lavoro ad hoc sulla valutazione ambientale strategica per adozione nella riunione straordinaria delle Parti alla Convenzione.

Le Parti del presente Protocollo,

Riconoscendo l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell'adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione,

Impegnandosi a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui principi 4 e 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e Agenda 21, nonche' sull'esito della terza Conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica, 2002),

Considerando la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,

Riconoscendo che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell'adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione e riconoscendo altresì che un'applicazione più ampia dei principi della valutazione d'impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,

Notando la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando altresì i paragrafi pertinenti della Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti,

Consapevoli, pertanto, dell'importanza di prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,

Prendendo atto dei vantaggi per la salute e il benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare l'esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in questo campo dall'Organizzazione mondiale della sanità,

Rammentando la necessità e l'importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente Protocollo è di ottenere un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute, mediante i seguenti provvedimenti:

- a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
- b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
- c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;
- d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;
- e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione;
3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma;
4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;
5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:
 - a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità o sono preparati da un'autorità ai fini dell'adozione,

mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo;

6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma;

7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversita', suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori;

8. per "pubblico" s'intendono una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente.

2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorità assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle questioni di cui al presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte provvede affinché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.

4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo.

5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.

6. Ciascuna Parte provvede affinché le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative. Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.

7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attività.

Articolo 4

Campo di applicazione relativamente a piani e programmi

1. Ciascuna Parte provvede affinché si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute.

2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto

ambientale ai sensi della legislazione nazionale.

3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l'opportunità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l'opportunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo:

a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,

b) piani e programmi finanziari o di bilancio.

Articolo 5

Selezione

1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all'allegato III.

2. Ciascuna Parte garantisce che le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo.

4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.

Articolo 6

Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale

1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.

3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Articolo 7

Rapporto ambientale

1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale.

2. Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all'articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole,

prendendo in considerazione:

- a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;
- b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;
- c) l'interesse del pubblico;
- d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione.

3. Ciascuna Parte provvede affinche' i rapporti ambientali possiedano la qualita' richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilita' di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale.

3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative.

4. Ciascuna Parte provvede affinche' il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.

5. Ciascuna Parte provvede affinche' siano adottate e rese pubbliche le modalita' particolareggiate relative all'informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell'allegato V.

Articolo 9

Consultazione delle Autorita' ambientali e sanitarie

1. Ciascuna Parte designa le autorita' che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.

2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorita' di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte provvede affinche' alle autorita' di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilita' di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.

4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorita' ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.

2. La notifica contiene, fra l'altro:

a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute;

b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.

3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il

termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni preve all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative.

4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalita' affinche' il pubblico interessato e le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.

Articolo 11

Decisione

1. Ciascuna Parte provvede affinche' all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:

- a) delle conclusioni del rapporto ambientale;
- b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;
- c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.

2. Ciascuna Parte provvede affinche', in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell'articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si e' tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Articolo 12

Monitoraggio

1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune.

2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

Articolo 13

Programmazione e legislazione

1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalita' pratiche per la presa in considerazione e l'integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale.

4. Ciascuna Parte riferisce in merito all'applicazione del presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

Articolo 14

Riunione delle Parti della Convenzione agente come Riunione delle Parti del Protocollo

1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e' indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.

3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sara' sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:

a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo;

b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente Protocollo;

c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo;

d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione del presente Protocollo;

e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo;

f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Protocollo.

5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale.

6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalita' di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione.

7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 15

Relazione con altri Accordi internazionali

Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo si applicano senza pregiudizio delle Convenzioni UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 16

Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un solo voto.

2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 17

Segretariato

Il segretariato istituito dall'articolo 13 della Convenzione agisce come segretariato per il presente Protocollo e l'articolo 13, lettere da a) a c) della Convenzione sulle funzioni del segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Articolo 18

Allegati

Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante dello stesso.

Articolo 19

Emendamenti al Protocollo

1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente Protocollo.

3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perche' un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui all'articolo 15 della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Articolo 21

Sottoscrizione

Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal ... al ... e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a Nuova York sino al ..., per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.

Articolo 22

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Articolo 23

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui e' stata sottoscritta.

2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21.

3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo.

4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.

3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.

Articolo 25

Denuncia

Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso e' entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica gia' avviata in virtu' del presente Protocollo o l'applicazione dell'articolo 10 per quanto riguarda una notifica o richiesta gia' effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.

Articolo 26

Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev (Ucraina), addi' ... maggio duemilatre.

Allegato I

Elenco dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. Impianti progettati esclusivamente per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trattamento di residui radioattivi.

4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell'amianto, con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati.

7. La costruzione di autostrade, superstrade^{*/} e tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti^{**/} con piste lunghe almeno 2100 m.

8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.

9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1,350 tonnellate.

10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.

11. Grandi dighe e bacini artificiali.

12. Attivita' di prelievo delle acque sotterranee dove il volume annuo dell'acqua prelevata e' pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.

14. Grandi attivita' minerarie, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone.

15. Produzione offshore di idrocarburi.

16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi zone.

*/ Ai fini del presente Protocollo:

per "autostrada" s'intende una strada progettata e costruita specificamente per il traffico motorizzato, che non serve le proprieta' adiacenti e:

a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

b) non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero;

c) e' contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada.

per "superstrada" s'intende una strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.

**/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Allegato II

Altri progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Progetti di ricomposizione rurale.

2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.

3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.

4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.

5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.

6. Piscicoltura intensiva.

7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari*/ , compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I.

8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei.

9. Impianti industriali per la produzione di elettricita', vapore e acqua calda.

10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda.

11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale.

12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.

13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per:

la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare;

il trattamento di combustibile nucleare irradiato;

lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;

esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;

esclusivamente lo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione;

- il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.
17. Cave, attivita' minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell'allegato I.
 18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I.
 19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
 20. Trivellazioni in profondita' (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilita' del suolo.
 21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche' di scisti bituminosi.
 22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, non comprese nell'allegato I.
 23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
 24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso).
 25. Fonderie di metalli ferrosi.
 26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell'allegato I.
 27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I.
 28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
 29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
 30. Cantieri navali.
 31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
 32. Costruzione di materiale ferroviario.
 33. Imbutitura di fondo con esplosivi.
 34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
 35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).
 36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
 37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
 38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
 39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
 40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I.
 41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
 42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I.
 43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
 44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
 45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
 46. Industria della birra e del malto.
 47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
 48. Impianti per la macellazione di animali.
 49. Industrie per la produzione della fecola.
 50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
 51. Zuccherifici.
 52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I.
 53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessuti.
 54. Impianti per la concia delle pelli.
 55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
 56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
 57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.

sanitari significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

2. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado di probabilita', durata, frequenza, reversibilita', ampiezza ed estensione (area geografica o entita' demografica delle popolazioni interessate).

6. I rischi per l'ambiente e per la salute.

7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.

8. In quale misura il piano o programma interessera' aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.

Allegato IV

Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi.

2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il programma non fosse attuato.

3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si e' tenuto conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie.

6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e salute^{*/}, stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7.

7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero derivare dall'attuazione del piano o del programma.

8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come e' stata effettuata la valutazione, nonche' le difficolta' incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze.

9. Le misure previste per il monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma.

10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano dell'ambiente e della salute.

11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.

^{*/} Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Allegato V

Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5

1. Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello stesso.

2. L'autorita' responsabile per l'adozione del piano o del programma.

3. La procedura prevista, fra cui:

a) l'avvio del procedimento;

b) le opportunita' di partecipazione offerte al pubblico;

c) il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza pubblica prevista;

d) l'autorita' da cui puo' essere ottenuta l'informazione e il luogo in cui questa e' stata depositata affinche' il pubblico possa esaminarla;

e) l'autorita' a cui possono essere indirizzate osservazioni e domande e il calendario da osservare per farlo;

f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma sono disponibili.

4. La probabilita' che il piano o il programma sia sottoposto ad una procedura transfrontaliera di valutazione.

Parte di provvedimento in formato grafico